Titolo

Procedimento disciplinare sportivo - sanzioni – inibizione – conseguenze – possibilità di accedere ai successivi gradi di giudizio – sussistenza.

Descrizione

La sanzione della inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC comporta l'impossibilità di esercitare, per il periodo di tempo stabilito, i poteri conferiti in ambito associativo, nonché il divieto di rappresentare la società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ma non impedisce, ovviamente, alla persona sanzionata di esperire i necessari mezzi di impugnazione presso i competenti organi di giustizia sportiva.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 62/CFA/2019-2020/C

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 19, comma 3, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 62CFA del 6 marzo 2020 (A.S.D. OSTUNI 1945/PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE)